

## **TI\_GERICHTE 36.2008.150 vom 16. Februar 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-02-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2008.150](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2008.150)

FR: TI\_GERICHTE 36.2008.150 du 16 février 2009

IT: TI\_GERICHTE 36.2008.150 del 16 febbraio 2009

### **Regeste**

Infortunio ai denti. Pareri dei dentisti curante e fiduciari. Tutti concordano che lo stato dei denti al momento dell'incidente era compromesso dalla parodontosi e che l'incidente ha accelerato la sublussazione del ponte. L'incidente è una concausa del danno ai denti. La Cassa malati risponde del danno

### **Erwägungen**

#### **E. 11**

Se sì, è corretto sostenere che non vi sia stato alcun nesso di causalità tra l' infortunio subito il 14 aprile 2007 e la sublussazione del ponte 14-24?

#### **E. 12**

Qual è il costo definitivo del suo intervento? Nel preventivo del 28 agosto 2007 ha infatti indicato un costo di Fr. 1' 040,05, mentre la ricorrente sostiene di avere ricevuto fatture, fino al 9 ottobre 2008, per Fr. 8' 487,90. Quest' ultimo importo è interamente riferito al ripristino della dentatura a causa dell' incidente?

#### **E. 13**

Ho letto con attenzione i loro rapporti e condivido le loro conclusioni.". 2.9. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C\_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a

servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C\_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007 ). Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C\_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser , Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C\_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). 2.10. Secondo la giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. L'autorità amministrativa ed il giudice devono considerare un fatto come provato unicamente quando sono convinti della sua esistenza ( Kummer , Grundriss des Zivilprozessrechts, 4a ed., Berna 1984, pag. 136; Gygi , Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 278 cifra 5; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M.). Nell'ambito delle assicurazioni sociali il giudice si basa, per la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza preponderante. Non è quindi sufficiente che un fatto possa essere considerato quale un'ipotesi possibile . Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere soltanto quelli che sembrano più probabili (STFA del 26 settembre 2001 nella causa SWICA Organisation de santé contro G. e Tribunale amministrativo del Canton Ginevra, K 207/00, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b con riferimenti; DTF 117 V 264 consid. 3b). Nel diritto delle assicurazioni sociali la procedura è retta dal principio inquisitorio, secondo il quale i fatti pertinenti della causa devono essere constatati d'ufficio dal tribunale, che apprezza liberamente le prove senza essere legato da regole formali. Tuttavia, questo principio non è assoluto, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer , “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira , “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in: Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJV) 1984 pag. 16; Kurmann , “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in: Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente chiesto loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati; in difetto di ciò, esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell' assenza di prove (DTF 125 V 195 consid. 2; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; Pratique VSI 1994 pag. 220 consid. 4; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali", Lugano 1993, pag. 1 seg.). Infatti, il principio inquisitorio dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera

dall'onere della prova: in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418, consid. 3). Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc , Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher , Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che "(...) besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann". Va rammentato che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; STFA del 15 gennaio 2001, C 49/00; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b; RCC 1986 pag. 201 consid. 2c). È ancora doveroso ricordare che per stabilire se un evento ha carattere d'infortunio occorre, di regola, accertare direttamente il fattore esterno: non basta dedurre l'esistenza partendo dal danno alla salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si sarebbe potuto produrre. Questo procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (RAMI 1990 pag. 46 segg. consid. 2; S TCA del 30 dicembre 1991 nella causa M.).

2.11. Dagli atti emerge dunque che per dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità naturale, la ricorrente sostiene che anteriormente all'incidente non accusava alcun disturbo, quindi che " indiscutibilmente i danni riscontrati dal Dr. medico \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ sono stati causati dall'incidente " (doc. I). Il medico dentista curante ha invece affermato che il ponte sui denti 14-24 era sì funzionale e fisso, siccome fatto con un'armatura molto robusta, ma lo stato parodontale dell'assicurata era preoccupante, essendovi una manifesta ed estesa parodontosi (doc. IX risposte n. 3 e n. 4). Di conseguenza, a specifica domanda di questo Tribunale, il curante ha risposto che " È possibile affermare che lo stato dei denti 14-24 al momento dell'infortunio era già compromesso a causa della sua parodontosi estesa. " (doc. IX risposta n. 9), ritenuto comunque che " Il danno al ponte 14-24 non avrebbe potuto realizzarsi semplicemente con la normale masticazione perché malgrado la sua parodontosi il ponte era fisso. " (doc. IX risposta n. 10). Pertanto, lo stesso medico dentista ha indicato che l'infortunio del 14 aprile 2007 ha " chiaramente (...) contribuito ad accelerare di molto il processo " (doc. IX risposta n. 11) di sublussazione del ponte 14-24. Va infine osservato che il dr. med. dent. \_\_\_\_\_ è concorde con le conclusioni a cui sono giunti entrambi i medici fiduciari della Cassa malati, i quali hanno ritenuto che la preesistente parodontite acuta ha comportato che i denti non abbiano resistito all'impatto subito, mentre dei denti sani avrebbero resistito al colpo. Gli odontoiatri interpellati dalla Cassa malati ed il medico dentista curante della ricorrente, cui questo Tribunale ha espressamente formulato delle domande, sono concordi nel ritenere che lo stato dei denti dell'assicurata al momento dell'incidente era già compromesso da una situazione di parodontosi. Il dott. \_\_\_\_\_ ha comunque evidenziato come, nonostante tale patologia, nel marzo 2007, ossia un mese prima dell'infortunio, il ponte in esame era in ogni caso ben fisso e perfettamente funzionante, nonostante il manufatto dei denti 14-24 poggiasse sui denti portanti 13, 12 e 22 già fragili a causa della parodontosi. Tale fragilità ha comportato che, ad un urto come quello subito (che il dott. \_\_\_\_\_ definisce "forte", doc. 3) non abbia retto al colpo. Da evidenziare che, tra l'incidente e la visita del curante sono trascorsi neppure 2 giorni. Nel doc. 3 il curante evidenzia come, successivamente all'urto del viso contro la portiera

dell'auto, la signora RI 1 abbia sentito "muoversi il ponte intero sup.". Il TCA constata che v'è una divergenza d'opinione fra gli specialisti: il medico dentista curante afferma che il danno al ponte non avrebbe potuto realizzarsi con la normale masticazione dato che il manufatto era fisso malgrado l'evidente parodontosi, mentre entrambi i medici fiduciari consultati dalla Cassa malati sostengono il contrario. Tutti i medici dentisti che si sono occupati della fattispecie concludono comunque che l'incidente subito dall'interessata ha contribuito ad accelerare il processo di sublussazione del ponte sui denti 14-24. 2.12. A mente della scrivente Corte, chiamata ora a pronunciarsi, i referti medici dei dr. med. dent. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ hanno tenuto in considerazione tutti gli elementi, le caratteristiche e le peculiarità della concreta fattispecie, quali lo stato dei denti precedente il 14 aprile 2007 e le radiografie eseguite dal medico dentista curante \_\_\_\_\_ prima e dopo l'incidente. Questi giudizi appaiono chiari, completi ed esaurienti sia nella descrizione degli antefatti della situazione odontoiatrica dell'insorgente, sia nell'esame generale della documentazione radiografica e clinica agli atti, come pure nella valutazione complessiva di tutte le prove e delle circostanze emerse dall'istruttoria, ciò pur divergendo in merito alle conclusioni e quindi sugli effetti dell'urto. Va quindi ritenuta l'esistenza di uno stato patologico riferito alla dentatura della ricorrente, che ha certamente contribuito ad accelerare il processo di sublussazione del ponte 14-24, e che, quindi, appare una causa della fragilizzazione di quei denti. È inoltre accertato che, prima dell'urto, il ponte era funzionante e fisso. 2.13. Ora, come indicato nelle considerazioni che precedono, per ammettere l'obbligo contributivo dell'assicurazione malattia riguardo ad un infortunio, occorre stabilire un nesso di causalità naturale ed adeguata (DTF 127 V 103 consid. 5b/bb) anche solo parziale (DTF 119 V 337 consid. 1), tra l'evento ed il conseguente danno alla salute. Non occorre che l'evento sia stato la sola o la diretta causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento abbia provocato un danno alla salute e ne costituisca, in questo senso, una semplice concausa (DTF 117 V 376 consid. 3a; DTF 115 V 134 consid. 3; DTF 112 V 376 consid. 3a; STFA U 136/99 del 16 marzo 2000, consid. 2b; STFA U 324/99 del 10 gennaio 2001, consid. 2b). La giurisprudenza precisa ancora che se uno stato patologico preesistente è aggravato oppure si manifesta in seguito ad un infortunio, l'obbligo dell'assicurazione di corrispondere le prestazioni cessa soltanto se l'evento non costituisce (più) la causa naturale (e adeguata) del danno, ossia se quest'ultimo è da ricondurre soltanto ed esclusivamente a fattori extrainfortunistici (STFA U 319/2002 del 2 settembre 2003, consid. 1.3; RAMI 1992 pag. 75, consid. 4b). Ciò si verifica in particolare con il ripristino dello stato di salute esistente immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante) oppure con il raggiungimento di quello stato che, prima o poi, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe intervenuto anche senza l'infortunio (status quo sine). L'estinzione del nesso di causalità deve esser stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali. Per contro, la semplice possibilità che l'evento non espliciti più effetto causale non è sufficiente (citata STF 8C\_820/2007 del 29 ottobre 2008, consid. 4). Dall'esame dei fatti è emerso che a causa dell'urto subito dalla ricorrente, la cui dentatura è stata colpita dalla portiera della sua vettura, l'assicurata ha subito risentito di un aggravamento della mobilità del ponte in ceramica costruito sui denti 14-24 circostanza questa accertata (doc. 3) dal curante. Il ponte, come rammentato sia dalla ricorrente che dal suo curante - che l'aveva visitata appena un mese prima dell'evento - era stato, nonostante la patologia (paradontosi), resistente alle sollecitazioni ordinarie. Nulla, dagli atti, permette di ritenere che il danno si sarebbe avverato comunque in assenza dell'urto del 14 aprile 2007. Pur ammettendo quindi la preesistenza di uno stato patologico ai denti, affetti da

parodontosi così come illustrato da tutti e tre gli specialisti intervenuti (medico dentista curante, medico dentista di fiducia della Cassa malati e chirurgo maxillo-facciale di fiducia della Cassa malati), il TCA è dell'avviso che l'evento del 14 aprile 2007 vada considerato concausa del danno ai denti e quindi dell'aggravamento della mobilità degli stessi come il medico dentista curante ha riscontrato successivamente all'incidente con necessità di estrazione e loro sostituzione con una protesi totale. In questo senso, l'evento assicurato deve essere considerato quale fattore concausale per il concretizzarsi del pregiudizio riscontrato ai denti dell'insorgente e quindi al suo manufatto. La situazione preesistente ha contribuito all'insorgenza del danno, il quale, visti i tempi e le modalità in cui si è manifestato, deve però per il resto essere ricollegato, almeno parzialmente, all'incidente in questione (STFA U 319/2002 del 2 settembre 2003, consid. 2.3). Tutto ben considerato, quindi, questa Corte ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante (la semplice possibilità, come detto, non basta) caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr., fra le tante, DTF 129 V 56 consid. 2.4), che fra l'evento occorso alla ricorrente il 14 aprile 2007 ed il danno riscontrato ai suoi denti ed al relativo manufatto confezionato sugli stessi (ponte poggiate sui denti 14-24) esiste una relazione di causalità naturale perlomeno parziale - ed adeguata (STFA U 319/2002 del 2 settembre 2003, consid. 3.2). 2.14. Di conseguenza, la decisione su opposizione va annullata. L'incanto deve pertanto essere rinviato alla Cassa malati affinché si pronunci sul rimborso del costo del trattamento medico dispensato dal dr. med. dent. \_\_\_\_\_ a seguito dell'incidente del 14 aprile 2007. Malgrado sia vincente in causa, siccome non è patrocinata, alla ricorrente non vanno attribuite delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.